



# UFFICIO DI PIANO

PLUS 2021

DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GUSPINI



## MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE PREVISTE DAL BANDO INPS "HOME CARE PREMIUM 2019"

## DISCIPLINARE PER L'ACCREDITAMENTO DI FORNITORI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI – PROGETTO HCP 2019 INPS

*Approvato con Determinazione n. 186/PLUS RG.1075 del 12.11.2021*



COMUNE DI  
**GUSPINI**

ENTE GESTORE

**COMUNE DI GUSPINI**  
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA  
Via Don Giovanni Minzoni, 10  
09036 GUSPINI (SU)  
Centralino: 07097601 - Fax: 070970180  
[protocollo@pec.comune.guspini.su.it](mailto:protocollo@pec.comune.guspini.su.it)  
[www.comune.guspini.su.it](http://www.comune.guspini.su.it)

**SETTORE AMMINISTRATIVO - VICE  
SEGRETARIO GENERALE**  
Servizio Sociale Territoriale – PLUS  
Ufficio di Piano – Distretto Socio Sanitario di  
Guspini  
Tel. 0709760237  
[ufficiodipiano@comune.guspini.su.it](mailto:ufficiodipiano@comune.guspini.su.it)

Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Simonetta Usai  
Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Simonetta Usai  
Redattore  
Eugenio Urru

## INDICE GENERALE

Art. 1 Premessa.....	3
Art. 2 Destinatari dell'intervento.....	6
Art. 3 Tipologia delle prestazioni integrative.....	6
Art. 4 Luogo di prestazione del servizio.....	8
Art. 5 Richiedenti ammessi alla procedura di accreditamento.....	8
Art. 6 Requisiti di partecipazione.....	8
Art. 7 Termini e modalità di presentazione dell'istanza di accreditamento.....	13
Art. 8 Dichiarazioni.....	13
Art. 9 Sezione informativa, soggetto richiedente e servizi erogati.....	15
Art. 10 Offerta economica.....	16
Art. 11 Prescrizioni.....	17
Art. 12 Procedura di accreditamento.....	17
Art. 13 Sottoscrizione della convenzione di accreditamento.....	18
Art. 14 Attivazione dei servizi e utilizzo dei sistemi di accreditamento.....	20
Art. 15 L'avvio del piano e dei servizi.....	21
Art. 16 Il consumo dei titoli "voucher".....	22
Art. 17 Rendicontazione, fatturazione e pagamento delle prestazioni.....	23
Art. 18 Verifiche e controlli.....	24
Art. 19 Indicatori di performance.....	24
Art. 20 Penali.....	25
Art. 21 Cause di risoluzione.....	26
Art. 22 Responsabilità per danni.....	27
Art. 23 Trattamento dei dati personali.....	27
Art. 24 Rapporto giuridico tra Ente e soggetto accreditato.....	28
Art. 25 Foro competente.....	28
Art. 26 Cooperazione tra le parti.....	28



**ART. 1 PREMESSA**

1. Il Distretto Plus Guspini – Regione Sardegna - è formato dai Comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, San Gavino Monreale, Sardara, Villacidro.
2. Presso il Comune di Guspini, Ente capofila del Plus, è costituito l'Ufficio di Piano per la gestione associata degli interventi sociali e socio-assistenziali.
3. L'Ufficio di Piano, in particolare, pianifica, organizza e gestisce i Servizi di Assistenza domiciliare, i Servizi educativi domiciliari e territoriali, le prestazioni a supporto della non auto sufficienza, per l'inclusione sociale e lavorativa.
4. Il Plus gestisce, inoltre, il Progetto Home Care Premium (HCP) 2019 INPS per l'assistenza domiciliare di soggetti beneficiari delle prestazioni creditizie e sociali della Gestione INPS Ex INPDAP.
5. Per la gestione e attuazione del suddetto Progetto, l'Ente Gestore, così come indicato dalla Conferenza dei Servizi, intende procedere all'individuazione di soggetti specializzati, da accreditare secondo le modalità individuate nel presente Disciplinare, attraverso l'erogazione di "buoni servizio".
6. Il sistema di accreditamento, con erogazione delle prestazioni sociali attraverso "buoni servizio" è stato introdotto dalla Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ove all'articolo 17 stabilisce che "i Comuni possono prevedere la concessione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali. I suddetti "titoli" assumono anche la denominazione di "**buoni di servizio**" o "**buoni di servizio sociale**" o "**voucher sociali**".
7. La Legge Regionale Sardegna 23/2015 ha definito gli indirizzi e le procedure per la concessione delle autorizzazioni (articolo 40) e per il rilascio dell'accREDITamento dei servizi sociali e delle strutture.
8. Il sistema di accREDITamento garantisce:
  - una maggiore flessibilità nella costruzione dei piani assistenziali individuali e familiari;

- la libera scelta da parte dei cittadini utenti, prevista dalla **Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994** “Principi sull'erogazione dei servizi pubblici”;
  - la valorizzazione complessiva degli attori sociali territoriali e un regime di “concorrenza pubblica”, con conseguente incremento dei livelli qualitativi di servizio.
9. L'Agenzia Nazionale Anticorruzione, **ANAC**, all'interno delle “Linee Guida per l'affidamento di servizi a Enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”, ha qualificato l'accreditamento come il “sistema che consente agli utenti l'acquisto diretto, delle prestazioni, dagli Enti accreditati che, quindi, sono posti in concorrenza tra di loro, con conseguente stimolazione del confronto competitivo, nonché uno strumento di promozione e miglioramento della qualità dei servizi”.
10. Si specifica, pertanto, così come anche chiarito dal Consiglio di Stato, che la presente procedura non costituisce una procedura per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, quanto piuttosto un procedimento di accreditamento di fornitori qualificati che possono erogare i servizi e le prestazioni definite dal presente Disciplinare e dei suoi allegati, a favore degli utenti del Distretto Plus, beneficiari degli interventi sopra definiti.
11. Per la definizione dei requisiti di partecipazione alla presente procedura e degli standard di qualità delle prestazioni, si è fatto riferimento:
- in primis, al **D.P.C.M. 30 marzo 2001**, “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
  - al **D.M. 21 maggio 2001, n. 308**, Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
  - alle sopra definite “Linee Guida” dell'ANAC, nella specifica sezione dedicata all'accREDITamento dei fornitori di servizi sociali;
  - al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, **nella parte relativa ai requisiti per contrarre con la PA.**

12. Seguendo le disposizioni della Giurisprudenza prevalente (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 3897 del 16 giugno 2009 - Consiglio di Stato Sez. VI, sentenza n. 387 del 23 gennaio 2013), nonché delle indicazioni AVCP (ora ANAC) (determinazione n. 7/2010 recante “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”), la presente procedura è estesa a tutti gli Enti di natura pubblica e privata, profit e non profit, in possesso dei necessari requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, economico e finanziario, tecnico – professionale, definiti nel presente Disciplinare.
13. La definizione delle tariffe di accreditamento afferenti alle prestazioni di natura socio-assistenziali, è corrispondente alle previsioni della Tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa ai Costi del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali – Decreto Direttoriale 7 2020. A tale costo del lavoro è stato “aggiunto” un mark up percentuale atto a remunerare il complessivo sistema gestionale dei soggetti accreditati.
14. L’elenco dei fornitori autorizzati e accreditati rimarrà in essere 3 anni, a far data dalla sua istituzione, e comunque fino al 31 dicembre 2024, fatto salvo specifico atto che ne preveda l’aggiornamento con pubblicazione di ulteriore Avviso, sarà altresì facoltà dell’Ente gestore prorogarne la validità oltre i termini previsti o prevedere, esclusivamente, l’integrazione dei servizi oggetto di accreditamento attraverso ulteriore Avviso.
15. **La partecipazione alla presente procedura di accreditamento è a titolo gratuito.**
16. Il presente documento definisce i criteri e le modalità da seguire per la gestione e l’erogazione delle prestazioni integrative di cui all’Avviso informativo.

**ART. 2 DESTINATARI DELL'INTERVENTO**

1. L'intervento è rivolto a persone non autosufficienti e/o fragili della gestione INPS, ex INPDAP, risultati vincitori del Progetto Home Care Premium (di seguito Progetto HCP).
2. Ai beneficiari vengono garantite prestazioni assistenziali, c.d. prevalenti, consistenti in un contributo economico erogato direttamente dall'Inps gestione ex-Inpdap e prestazioni assistenziali, c.d. integrative, che devono essere erogate dall'Ambito Territoriale Sociale di riferimento.
3. L'erogazione delle prestazioni "integrative" è a cura e a carico del Plus di Guspini per i beneficiari residenti nei comuni del medesimo Distretto.

**ART. 3 TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE**

1. I servizi potenzialmente oggetto di prestazioni integrative sono i seguenti:
  - A) **Servizi professionali domiciliari resi da operatori sociosanitari ed educatori professionali:**

Interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio-sanitari ed educatori professionali. È escluso l'intervento di natura professionale sanitaria.
  - B) **Altri servizi professionali domiciliari:**

Servizi professionali resi, da psicologi, come supporto alla famiglia, da fisioterapisti, logopedisti.
  - C) **Servizi e strutture a carattere extra domiciliare:**

Interventi integrativi e complementari di natura non sanitaria, per la crescita delle capacità relazionali o cognitive, il potenziamento delle abilità e la prevenzione della evoluzione della patologia degenerativa che incide sul livello di non autosufficienza, da svolgersi esclusivamente presso centri socioeducativi riabilitativi diurni per disabili, centri diurni per anziani, centri di aggregazione giovanile, centri per l'infanzia.
  - D) **Sollievo:**

A favore del nucleo familiare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie all'assistenza del beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e residenziale, qualora la necessità assistenziale

non sia integralmente soddisfatta dai “servizi pubblici”, ma è integrata da uno o più familiari conviventi o non conviventi attraverso le cosiddette “cure familiari”..

**E) Trasferimento assistito:**

Servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifiche e particolari necessità (visite mediche, accesso al centro diurno etc.), articolati in trasporto collettivo/individuale senza assistenza, con assistenza, con assistenza carrozzato e trasporto barellato.

**F) Supporti:**

Servizio di fornitura di supporti non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, corrispondente ad importo non superiore al 10% del budget mensile.

L'elenco dei supporti acquistabili è visionabile nell'Allegato 1 del presente Disciplinare e nel Bando pubblico HCP 2019, art.20, lettera G.

**G) Percorsi di integrazione scolastica:**

Servizi di assistenza specialistica ad personam in favore di studenti con disabilità volti a favorire l'autonomia e la comunicazione, così come identificati dall'articolo 13, comma 3 della Legge 104/1992. Hanno diritto all'assegnazione di tale prestazione integrativa, nei limiti del budget individuale, esclusivamente gli studenti con accertamento di handicap ex lege 104/1992. L'intervento potrà essere fornito sia all'interno che all'esterno della scuola e anche al di fuori dell'orario scolastico.

**H) Servizi di intervento per la valorizzazione delle diverse abilità e per l'inserimento occupazionale:**

Servizi rivolti a persone in età da lavoro, di ausilio alla ricerca di un'occupazione idonea rispetto alle abilità e capacità personali ovvero di orientamento per intraprendere un percorso formativo finalizzato all'acquisizione di competenze necessarie all'inserimento nel mondo del lavoro avendo riguardo dei limiti legati alla condizione di non autosufficienza. Servizi rivolti a valorizzare le diverse abilità della persona non autosufficiente anche non propriamente finalizzate alla percezione di un guadagno.

**I) Servizi per minori affetti da autismo:**

Servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive di minori affetti da autismo.

**J) Servizio di attività sportive rivolte a diversamente abili:**

Servizi sportivi rivolti a non autosufficienti per potenziare le diverse abilità e favorire la crescita del livello di autonomia, di autostima, di capacità relazionali e di gestione dell'emotività.

2. Le prestazioni devono essere assicurate, in orario diurno (dalle ore 7.00 alle ore 22.00), tutti i giorni della settimana comprese le domeniche e i festivi (alla medesima tariffa oraria).

#### **ART. 4 LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. I beneficiari del Progetto HCP potranno usufruire delle prestazioni integrative nei Comuni del Distretto socio sanitario di Guspini, nelle sedi di ciascuno di essi e/o nelle sedi in cui è domiciliato il beneficiario, qualora le stesse non rientrino tra i comuni su indicati.

#### **ART. 5 RICHIEDENTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO**

1. Possono presentare istanza di accreditamento le Imprese individuali, le Società in nome collettivo, le Società in accomandita semplice, le Società di capitali, Società Cooperative, le Cooperative Sociali, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di promozione sociale, le Associazioni, Fondazioni e altre istituzioni a carattere privato non a scopo di lucro, gli esercenti professioni, anche in forma Consorziata o Raggruppata.

#### **ART. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

1. I partecipanti dovranno essere in possesso, pena l'esclusione, dei seguenti requisiti:

**A) Requisiti di ordine generale**

- Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80, del Codice dei contratti D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2000 e s.m.i.;



- Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999;
- Essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti ex L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente.
- **non** abbiano commesso grave negligenza o malafede nei rapporti negoziali con l'Amministrazione stessa, e/o che abbiano commesso errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, che comprende qualsiasi comportamento scorretto che incida sulla credibilità professionale dell'operatore economico, accertati e valutati in base a qualsiasi mezzo di prova;

**B) Requisiti di capacità economica e finanziaria**

- aver svolto, nell'ambito di progetti o programmi gestiti o finanziati da Enti Pubblici o privati, i Servizi per cui si chiede accreditamento, avendo maturato negli 3 ultimi esercizi, fatturati o volumi d'affari, specifici, complessivamente non inferiori a 40 mila euro. La richiesta di un fatturato minimo è motivata dalla specificità del servizio che, riguardando attività rivolte a soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità, impone di affidare il servizio ad operatori economici con sufficiente solidità economica ed affidabilità operativa, al fine di evitare inadempimenti che, fatti salvi i rimedi di legge, possano causare gravi criticità e disservizi.
- dimostrare la propria solidità economica e finanziaria rispetto al regolare svolgimento delle attività per cui si chiede accreditamento, attraverso la presentazione di **referenza bancaria** rilasciata da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1° settembre 1993, n. 385, dalla quale risulti che **il richiedente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità**

**C) Requisiti di idoneità professionale**

- essere in possesso delle eventuali autorizzazioni amministrative, previste dalle vigenti normative, per l'esercizio delle attività afferenti i servizi di cui richiede accreditamento;

- *per le imprese:*  
iscrizione al Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio competente per territorio, per l'attività prevalente oggetto del/dei servizi oggetto della richiesta di accreditamento;
- *per le Cooperative o loro Consorzi:*  
iscrizione, se dovuta, all'Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività Produttive per il tramite degli uffici delle Camere di commercio, istituito con D.M. 23.06.2004. Le Cooperative Sociali devono risultare iscritte nella corrispondente sezione del suddetto registro; iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali;
- *per le Associazioni di promozione sociale:*  
iscrizione, da almeno 6 mesi, presso l'Albo regionale delle Associazioni di promozione sociale e prevedere nello Statuto o nell'atto costitutivo lo svolgimento delle attività per cui si richiede accreditamento;
- *per le altre Associazioni o enti privi di scopi di lucro:*
  - iscrizione, da almeno 6 mesi, presso l'Albo regionale delle Organizzazioni di volontariato e prevedere nello Statuto o nell'Atto costitutivo lo svolgimento delle attività per cui si richiede accreditamento;
  - iscrizione, da almeno 6 mesi, se dovuta, al Registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture, con scopo corrispondente a quella del servizio per cui si chiede accreditamento ovvero devono risultare iscritte in Registri e/o Albi e/o Elenchi riconosciuti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- *per i partecipanti di altre Regioni o per quelli appartenenti agli Stati membri della Unione Europea:*  
iscrizione in albi e registri equivalenti, come disciplinati dalla normativa di riferimento.
- *Inoltre, per gli esercenti professioni:*
  - essere iscritti regolarmente, in caso di professioni, presso l'Ordine/Albo Professionale, corrispondente alle attività per cui si chiede accreditamento;
  - essere in possesso di Partita IVA per l'esercizio della professione.

**D) Requisiti di capacità tecnica e professionale**

- aver svolto, nell'ambito di progetti o programmi gestiti o finanziati da Enti Pubblici o privati, i Servizi per cui si chiede accreditamento, avendo maturato esperienza di almeno 2 anni;
- avere una adeguata conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse della Comunità, avendo operato in favore o all'interno di almeno uno dei Comuni del Plus di Guspini;
- essere in possesso di Polizza assicurativa per Responsabilità civile verso terzi per infortuni e danni, di polizza RCO, Responsabilità Civile verso i lavoratori e polizza RCA, o impegnarsi alla stipula delle stesse in caso di erogazione delle prestazioni, con adeguate coperture assicurative volte a garantire le persone destinatarie del servizio, gli operatori e i soggetti terzi per danni imputabili a soggetto erogatore o ad altri soggetti di cui debba rispondere.

In particolare, la predetta assicurazione dovrà prevedere la prestazione della garanzia con massimali unici non inferiori a quelli rispettivamente indicati di seguito:

- RCT - Euro 1 milione per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone danneggiate
- RCO - Euro 1 milione per sinistro, indipendentemente dal numero dei prestatori d'opera infortunati

Dovranno, inoltre, essere rese espressamente operanti le seguenti condizioni estensive della copertura:

- a) l'estensione dell'assicurazione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene utilizzato per l'espletamento delle attività oggetto dell'accREDITamento;
- b) l'estensione dell'assicurazione Rct alla responsabilità civile personale degli operatori, delle quali si avvale il Soggetto accreditato, per l'espletamento del servizio, compresa inoltre la r.c. personale di dipendenti e preposti nello svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di

prevenzione e protezione”, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;

c) l'estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D. Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

- Il Soggetto Accreditato è tenuto a comprovare, producendo copia della polizza all'Ente gestore prima dell'inizio del servizio, l'avvenuta stipula della prescritta copertura assicurativa, la quale dovrà avere validità per tutta la durata della Convenzione.  
A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il Soggetto Accreditato si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.
- Resta precisato che costituirà onere a carico del Soggetto Accreditato, il risarcimento dell'ammontare dei danni o di parte di essi che non risultino indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.
- ad eccezione degli esercenti:
  - disporre di una Organizzazione, di personale e di dotazioni tecniche adeguate rispetto all'erogazione delle prestazioni per cui si chiede accreditamento, con particolare attenzione alle modalità di contenimento del turn over degli operatori;
  - disporre di personale qualificato rispetto a ciascuna delle attività per cui si chiede l'accREDITamento e/o pronta disponibilità dello stesso al momento della suddetta attivazione;
  - la presenza del 50% dei dipendenti in organico in possesso di patente B e l'utilizzo di idoneo mezzo per lo svolgimento delle prestazioni integrative richieste fuori dal domicilio, quali Servizi educativi professionali, Servizi socio-sanitari, Sollievo (es. spesa, attività di socializzazione, visite mediche, ecc.);

- garantire un Referente del servizio al fine di assicurare il coordinamento delle attività, la completa attuazione dei piani personalizzati, il raccordo con i servizi coinvolti per il monitoraggio delle attività prestate, la gestione del personale impiegato.
  - Si specifica che le figure professionali devono possedere i titoli di studio di cui all'Allegato 1 del presente Disciplinare.
  - I requisiti di idoneità tecnica e professionale non devono essere dichiarati dagli operatori economici che richiedono l'accreditamento per le prestazioni integrative di cui alla lettera F) "Supporti:" dell'Allegato 1 del presente Disciplinare.
2. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissione determina l'esclusione del richiedente dalla procedura di accreditamento. Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.445/2000, oltre alla segnalazione di tale circostanza all'Autorità, secondo quanto previsto in proposito dall'artt. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 7 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ACCREDITAMENTO**

1. Il soggetto richiedente dovrà presentare istanza di accreditamento "on line", attraverso il link [https://plusguspini.sicare.it/sicare/esicare\\_login.php](https://plusguspini.sicare.it/sicare/esicare_login.php) entro il giorno **29 novembre 2021** indicando le prestazioni e i servizi per cui richiede accreditamento.
2. Per presentare istanza on line **è necessaria la pre-registrazione** alla procedura da parte del rappresentante legale del soggetto richiedente in qualità di fornitore.
3. Durante il periodo di apertura della presente procedura di accreditamento, e sino alle ore 14.00 del giorno 24 novembre 2021, sarà attivo un Servizio di assistenza all'interno della sezione della piattaforma dedicata alle Comunicazioni e ai recapiti telefonici e e-mail dedicati.

#### **ART. 8 DICHIARAZIONI**

1. Ciascun soggetto richiedente l'accreditamento, dovrà "dichiarare", all'interno dell'istanza "on line", il possesso di tutti i Requisiti sopra definiti, in relazione alla propria tipologia giuridica e ai servizi per cui si chiede accreditamento.
2. Dovranno dichiarare di:
  - ben conoscere le norme generali e particolari che regolano l'affidamento del servizio oltre a tutti gli obblighi dal medesimo derivanti, tutte le condizioni locali, i Contratti Collettivi di settore, nonché le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione o accettazione delle tariffe;
  - aver preso visione del presente **Disciplinare di Accreditamento**, e di accettarne integralmente i contenuti, sotto responsabilità civile e penale;
  - aver preso visione del contenuto, dei requisiti e degli standard di qualità di ciascun servizio per cui si chiede accreditamento, analiticamente descritti nelle corrispondenti Schede, allegate al Disciplinare di cui sono parte integrante:
    - Allegato 1 – Definizione Prestazioni, Tariffe, figure professionali, indicatori di performance;
    - Allegato 2 – Parametri di qualità e fasi di erogazione, e di accettarne integralmente i contenuti, sotto responsabilità civile e penale;
  - accettare che tutte le comunicazioni avvengano attraverso la piattaforma di accreditamento, nonché, in aggiunta e a discrezione dell'Ente gestore, via Posta Elettronica Ordinaria o PEC;
  - osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
  - nell'ambito dei servizi per cui si è stati accreditati e senza alcuna remunerazione aggiuntiva, essere disponibili all'apprendimento delle funzionalità tecniche ed operative degli strumenti tecnologici in uso agli utenti e ai soggetti accreditati e alla partecipazione ad incontri di coordinamento gestionali a cura dell'Ente gestore;
  - nell'ambito dei servizi per cui si è stati accreditati e senza alcuna remunerazione aggiuntiva, dotare il personale di servizio di smart phone

- con sistema operativo Android e tecnologia NFC al fine di “attestare” le prestazioni domiciliari ed extra-domiciliari effettivamente svolte;
- nell’ambito dei servizi per cui si è stati accreditati e senza alcuna remunerazione aggiuntiva, garantire la funzionalità GPS attiva sugli smartphone degli operatori durante gli accessi domiciliari o extra-domiciliari al fine di “localizzare” le prestazioni effettivamente svolte;
  - essere informato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in tema di Tutela dei dati, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
3. I soggetti accreditati, laddove soggetti del terzo settore, a seguito della libera scelta dei fornitori da parte dei cittadini beneficiari, verificato il “volume” delle prestazioni da svolgere, si impegnano, in caso di fabbisogno di nuovo personale e nel limite delle possibilità organizzative, ad impiegare, con priorità assoluta, il personale eventualmente risultato “in esubero” presso altri operatori.
4. **Si rammenta** che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, oltre alla segnalazione di tale circostanza all’Autorità, secondo quanto previsto in proposito dagli artt. 38 e 48 del d.lgs n. 163/2006.

#### **ART. 9 SEZIONE INFORMATIVA, SOGGETTO RICHIEDENTE E SERVIZI EROGATI**

1. La procedura di accreditamento “on line” prevede anche la predisposizione di una sezione informativa a cura del Soggetto richiedente.
2. Tale sezione, in caso di favorevole valutazione di accreditamento rispetto a ciascun servizio, sarà automaticamente utilizzata per l’elaborazione del Catalogo delle Prestazioni sia in formato digitale, su portale web, sia in formato cartaceo, attraverso cui gli utenti beneficiari potranno selezionare il soggetto fornitore.
3. I contenuti relativi alla sezione delle Prestazioni Erogate e alla sezione del Curriculum aziendale dovranno contenere le informazioni minime previste dall’articolo 13 della Legge 328 / 2000 che definisce la Carta dei Servizi.

4. La prima parte è riservata alla descrizione di ciascun singolo servizio per cui si richiede accreditamento mentre parti ulteriori sono riservate al Curriculum Aziendale del soggetto richiedente.
5. Ciascuna parte dovrà essere compilata nei limiti di spazio testuale previsti dalla procedura, pari a 1000 caratteri per la scheda aziendale e 500 per ciascun servizio per cui si chiede accreditamento
6. Eventualmente è possibile allegare logo aziendale.

**ART. 10 OFFERTA ECONOMICA**

1. L'Ente gestore ha definito per ciascuna prestazione una tariffa FISSA di accreditamento, come indicate nell'Allegato 1 al presente Disciplinare.
2. Le somme sono onnicomprensive di ogni onere e imposta e di tutti gli eventuali oneri accessori (materiali, supporti amministrativi, incontri di valutazione e coordinamento, formazione, spostamenti, etc).
3. L'offerta di convenzionamento vincola i soggetti richiedenti per l'intero periodo progettuale.
4. La definizione delle tariffe di accreditamento afferenti alle prestazioni di natura socioassistenziali, è corrispondente alle previsioni della Tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa ai Costi del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali – Decreto Direttoriale 7 2020.
5. Il costo del lavoro, come sopra definito, è stato "incrementato" di un mark up percentuale atto a remunerare il complessivo sistema gestionale dei soggetti accreditati.
6. Il costo indicato per ciascuna prestazione deve intendersi per tutta la durata del patto di accreditamento, fisso ed invariabile. Non è pertanto ammessa alcuna revisione del costo, salvo modifiche da parte della Direzione nazionale Inps, in considerazione della pubblicazione del nuovo Bando pubblico Home Care Premium.
7. Pertanto, l'operatore economico accreditato, si impegnerà all'adeguamento delle tariffe, aggiornate in base ad eventuali aumenti derivanti da contratti di



lavoro o ISTAT o nuovo Bando Pubblico Home Care Premium che dovessero intervenire nel periodo di affidamento. L'Ente Gestore provvederà a comunicare le modalità di adeguamento delle tariffe.

**ART. 11 PRESCRIZIONI**

1. La domanda di Accredimento dovrà essere presentata nei termini previsti dall'Avviso e dal presente Disciplinare.
2. Tutte le comunicazioni ai soggetti richiedenti verranno effettuate a mezzo piattaforma on line SiCare.
3. L'offerta vincola il richiedente fin dal momento della sua presentazione mentre l'Ente gestore rimane impegnato solo con la stipula della Convenzione e non assume impegno alcuno con il semplice accredimento.
4. L'Ente gestore avrà in ogni caso la facoltà di annullare e revocare la presente procedura, ovvero di non procedere all'accredimento o alla stipula della Convenzione, senza che il richiedente possa avanzare alcuna pretesa.
5. L'Ente gestore non procederà, comunque, all'accredimento nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia giudicata idonea o se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie e imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la presente procedura.

**ART. 12 PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO**

1. Le richieste di accredimento saranno vagliate da una Commissione di accredimento che procederà, presso gli Enti competenti, alle verifiche, anche a campione, relativamente alle dichiarazioni e ai requisiti di cui sopra, in particolare, presso ANAC Autorità nazionale anticorruzione (già anche Autorità Vigilanza Contratti Pubblici), attraverso l'acquisizione del DURC presso gli Enti previdenziali e assicurativi di competenza, presso l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, presso le CCIAA, presso le Prefetture, le Procure della Repubblica e i Tribunali, presso gli Albi regionali delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale, etc.

2. La Commissione di accreditamento determina l'accreditamento dei Soggetti proponenti per ciascun Servizio per cui sono risultati in possesso dei requisiti previsti.

### **ART. 13 SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE DI ACCREDITAMENTO**

1. L'Ente gestore procederà con la sottoscrizione di una unica Convenzione con ogni soggetto, indipendentemente dal numero di servizi accreditati.
2. La stipula delle convenzioni avverrà attraverso firma digitale sulla medesima piattaforma di accreditamento.
3. Le Convenzioni di Accreditamento avranno durata dalla loro sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2024, salvo eventuale proroga.
4. La sottoscrizione delle Convenzioni di Accreditamento implica l'immediata disponibilità del soggetto accreditato ad avviare le attività di informazione ed erogazione servizi in favore dei beneficiari che ne faranno richiesta.
5. La sottoscrizione non comporta alcun obbligo da parte dell'Ente gestore di affidare servizi, essendo l'erogazione subordinata alla scelta degli utenti.
6. È vietata la cessione, anche parziale, dell'Accreditamento.
7. Tutti i soggetti accreditati per ciascun servizio, prestazione o intervento, saranno pubblicati all'interno di un "catalogo" albo/elenco da diffondere alla comunità dei soggetti beneficiari al fine di meglio identificare il fornitore specializzato presso cui "spendere" i propri titoli di acquisto afferenti il proprio progetto assistenziale individuale.
8. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Soggetto accreditato, si impegna:
  - a caricare su piattaforma, l'elenco nominativo del personale individuato, completo ed aggiornato, con indicazione della specifica qualifica professionale, mansione e della tipologia contrattuale applicata.  
A tal fine, per ciascun lavoratore dipendente, dovrà essere caricato:
    - Curriculum Vitae;
    - copia del contratto di lavoro (ove necessario);pari documentazione dovrà essere puntualmente prodotta ogni qualvolta il personale impiegato necessita di essere sostituito.



- Dare immediata comunicazione all'Ente Gestore di qualsiasi circostanza ed evenienza che, rilevata nell'erogazione delle prestazioni integrative, possa impedirne il loro corretto svolgimento.
- Qualora si ravvisasse la necessità di sospendere o interrompere la prestazione per motivi di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'operatore economico accreditato deve darne comunicazione formale via PEC all'indirizzo [protocollo@pec.comune.guspini.su.it](mailto:protocollo@pec.comune.guspini.su.it).
- Lo svolgimento delle prestazioni in linea con i principi della tutela fisica e psichica dei cittadini e nel rispetto dei diritti individuali. A tal proposito l'operatore economico accreditato e il personale impiegato hanno altresì l'obbligo di rispettare scrupolosamente il segreto su fatti e circostanze riguardanti i beneficiari delle prestazioni integrative, garantendo l'assoluta riservatezza;
- l'osservanza del decreto legislativo 196/2003 "Testo Unico sulla protezione dei dati personali" e del GDPR 679 del 2016 per il proprio personale che sarà ritenuto personalmente responsabile in caso di violazione della riservatezza dei dati personali e di ogni altra informazione riservata di cui avrà conoscenza in ragione del loro incarico;
- l'osservanza delle ulteriori direttive e/o disposizioni legislative e regolamentari che potranno essere emanate;
- la responsabilità di qualsiasi danno e/o inconveniente causato direttamente o indirettamente alle Istituzioni coinvolte o a terzi dal personale addetto al Servizio e di ogni altro danno o inconveniente dipendente dalla gestione del Servizio stesso;
- la cura e la conservazione presso la propria sede operativa (osservando tutte le precauzioni a tutela della privacy) tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa al Servizio in essere. Tale documentazione potrà essere visionata dal personale dell'Ufficio Home Care Premium in qualsiasi momento si riterrà opportuno. Tutta la documentazione con eventuali fascicoli personali degli utenti seguiti dovrà essere inventariata e consegnata all'Ente Gestore a conclusione del Patto di accreditamento;
- la limitazione dei fenomeni di turnover, allo scopo di non compromettere la continuità dei rapporti instaurati con i beneficiari delle prestazioni, e

garantire la non interruzione delle stesse. La sostituzione del personale dovrà avvenire, entro 48 ore, esclusivamente per giustificati motivi da comunicarsi ai beneficiari e all'Ente Gestore formalmente, contestualmente al nominativo del sostituto, la data di decorrenza dell'assenza e la decorrenza della sostituzione. Qualora l'Ente verifichi che i motivi adottati non possano giustificare la mancata erogazione della prestazione prevista, diffiderà l'operatore economico accreditato e applicherà le penali previste all'Art. 20 del seguente documento e nei casi più gravi procederà con la sospensione e la revoca di cui all'Art. 10 e 11 dell'Avviso informativo;

- la sostituzione del personale impiegato ritenuto non compatibile con il beneficiario per cause personali e professionali entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta.
9. Nell'attuazione delle prestazioni è previsto il monitoraggio e la collaborazione costante con l'Ufficio Home Care Premium.

#### **ART. 14 ATTIVAZIONE DEI SERVIZI E UTILIZZO DEI SISTEMI DI ACCREDITAMENTO**

1. Dopo la stipula delle Convenzioni di Accreditamento, verrà predisposto, come sopra descritto, il Catalogo delle Prestazioni e dei Servizi.
2. Il Catalogo avrà formato digitale su portale web del Comune di Guspini in qualità di Ente Capofila del Plus, e corrispondente supporto cartaceo.
3. Il Catalogo riporterà per ciascun Servizio l'elenco dei Soggetti Accreditati, ampliato dalle schede descrittive predisposte in fase di accreditamento da ciascun soggetto fornitore.
4. Il Piano Assistenziale Individuale (o familiare). PAI.
  - In favore di ciascun beneficiario, l'Assistente Sociale, case manager, elabora un programma assistenziale individuale (o familiare), assegnando, nel limite del "budget di cura", una o più delle prestazioni e dei servizi oggetto di accreditamento.
  - Il Programma assistenziale ha durata definita. Le prestazioni assegnate hanno una periodicità settimanale, rispetto alla durata complessiva dell'intervento.

- Il programma socioassistenziale può essere periodicamente variato dall'assistente sociale, modificando la tipologia e quantità delle prestazioni assegnate, su richiesta del beneficiario.

#### 5. I Buoni di Servizio Sociale

- L'assegnazione delle suddette prestazioni genera il "diritto" alla loro fruizione presso i soggetti accreditati, attraverso l'utilizzo di "buoni di servizio sociale" digitali che verranno accreditati sulla "smart card sociale" in possesso del beneficiario.  
Infatti, a ciascun soggetto beneficiario vengono assegnati i corrispondenti "titoli" digitali del valore corrispondente alla tariffa unitaria pattuita in fase di accreditamento.
- Il beneficiario ovvero il responsabile del programma socio-assistenziale potranno scegliere il fornitore, per ciascun servizio assegnato nel PAI, attraverso il Catalogo delle Prestazioni, come sopra elaborato.
- Il soggetto beneficiario fruisce del proprio piano assistenziale "spendendo" i propri "buoni sociali", scegliendo liberamente il fornitore specializzato preferito.

#### 6. Le Fasi di scelta ed erogazione

Tra Beneficiario e Soggetto Accreditato, per ciascun servizio, si attivano due fasi "negoziali":

- il primo step di scelta, durante il quale il beneficiario identifica il fornitore di ciascun servizio (il beneficiario avvicina la propria Card Sociale allo smart phone del fornitore preferito che attiva la funzione di "scelta" nella propria app di progetto);
- la seconda fase, di avvio ed erogazione del servizio, durante il quale il beneficiario "consuma" i servizi di cui ha diritto nei limiti quantitativi del programma socio assistenziale.

### **ART. 15 L'AVVIO DEL PIANO E DEI SERVIZI**

1. L'avvio del piano, per ciascuna singola prestazione, si attiva attraverso gli strumenti tecnologici in possesso delle due parti, come sopra definito.

2. Con il primo step di scelta, per ciascuna tipologia di servizio, il soggetto accreditato ha accesso alla Scheda Utente, sulla piattaforma di progetto SICARE, ove può verificare il Piano socio-assistenziale predisposto relativamente al servizio identificato.
3. Il Soggetto accreditato selezionato inserisce il Programma, almeno settimanale, degli interventi o degli accessi o di fornitura all'interno del calendario inserito nella scheda utente.
4. Attraverso il calendario è possibile verificare eventuali altri interventi socio-assistenziali complementari.
5. Prima di inserire il "piano" di interventi su piattaforma, risulta necessario che il Soggetto Attuatore inserisca tutti gli Operatori coinvolti nell'erogazione delle prestazioni, caricando su piattaforma il nominativo, indirizzo email presso cui inviare il Manuale d'uso della app, la qualifica professionale, il livello contrattuale di impiego, copia dell'eventuale "attestazione" professionale.
6. **Attenzione.** Il mancato inserimento della pianificazione temporale degli interventi non ne permette il loro avvio e l'erogazione delle corrispondenti prestazioni.

#### **ART. 16 IL CONSUMO DEI TITOLI "VOUCHER"**

1. Dopo l'inserimento della pianificazione temporale degli interventi è possibile avviarne l'erogazione.
2. Per ogni accesso domiciliare, presso le strutture extra domiciliari o per le forniture, sarà possibile "certificare" l'erogazione della prestazione attraverso gli strumenti tecnologici, in possesso delle due parti: smart card sociale in possesso del beneficiario, app su smartphone in possesso degli operatori.
3. Ad avvio e a conclusione dell'intervento sarà necessario procedere con la "certificazione" dell'attività.
4. Il sistema di rilevazione registrerà ciascuna attività, contabilizzandone le posizioni debitorie e creditorie delle due parti.
5. Il programma di intervento mensile o una tantum si esaurisce con l'utilizzo complessivo del budget di cura per ciascun servizio in favore di ciascun utente.

6. Il sistema rileva eventuali discrasie tra il programma inserito a sistema e gli effettivi interventi erogati, per i quali l'Ente gestore richiederà giustificazioni con l'eventuale applicazione di sanzioni e penali.
7. Il sistema rileva ritardi di accesso, la localizzazione degli interventi, i valori medi mensile e ogni discrasia di intervento, generando automaticamente Alert di sistema.
8. Il beneficiario ha, in ogni caso, il diritto a interrompere il programma socio-assistenziale o modificare il soggetto accreditato fornitore dando preavviso entro il giorno 10 del mese di interruzione o modifica.
9. **Attenzione.** La modifica del soggetto accreditato fornitore, di cui all'art. 13 punto 8 del seguente Disciplinare, sarà effettuato con il coinvolgimento dell'Ufficio Home Care Premium, al fine di verificarne le motivazioni e l'efficacia socio-assistenziale.

#### **ART. 17 RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI**

1. Le modalità di rendicontazione e fatturazione saranno definite nella convenzione oggetto di stipula tra le parti.
2. La frequenza della rendicontazione avverrà con cadenza trimestrale e la liquidazione di quanto dovuto avverrà entro 30 (trenta) giorni.
3. Trattandosi di un Servizio finanziato esclusivamente da risorse trasferite dall'INPS, si precisa che la liquidazione di quanto dovuto all'operatore economico accreditato avverrà solo a seguito del trasferimento delle risorse da parte del soggetto finanziatore. Nessun ritardo da parte dell'Ente potrà giustificare ritardi nel pagamento degli stipendi al personale assunto.
4. Il corrispettivo orario riconosciuto per ogni operatore è comprensivo di IVA, di ogni onere occorrente per l'espletamento delle prestazioni di cui al presente Disciplinare, ivi inclusi gli emolumenti al personale, gli oneri assicurativi e previdenziali antinfortunistici, i costi di gestione, oneri per il piano di sicurezza, le spese di viaggio inerenti qualunque spostamento degli operatori, ed ogni altro onere e responsabilità di qualsiasi tipo e natura, compresa, in particolare, la sostituzione del personale assente per congedo ordinario e/o straordinario.

5. Non si potrà dar corso al pagamento in assenza di documento unico di regolarità contributiva (DURC).
6. Qualora il Patto di accreditamento sia firmato da più soggetti raggruppati temporaneamente (R.T.I. o A.T.I.), l'Ente Gestore procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

**ART. 18 VERIFICHE E CONTROLLI**

1. L'Ente gestore si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il soggetto accreditato possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contrattuali.
2. Attraverso proprio personale provvederà all'organizzazione di azioni di monitoraggio, controllo e ispezione.
3. Al fine di consentire le azioni di monitoraggio, controllo e ispezione, tutti i documenti e le informazioni attinenti al servizio erogato dovranno essere immediatamente disponibili, ed esibiti o comunicati a semplice richiesta.
4. Nessuna limitazione può essere opposta in relazione a questioni di garanzia della riservatezza dei dati personali.
5. Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme agli accordi contrattuali, l'Ente gestore notificherà l'inadempimento e formulerà per iscritto le relative prescrizioni e le comunicherà con ogni mezzo al fornitore; quest'ultimo dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate con ogni tempestività e comunque entro le 48 ore successive alla ricezione delle prescrizioni.
6. Sono attivati, attraverso la piattaforma "on line" o con strumenti cartacei, rilevazioni di "customer satisfaction" presso i beneficiari e i loro familiari.

**ART. 19 INDICATORI DI PERFORMANCE**

1. Per ogni prestazione di cui all'Allegato 1, sono stati identificati uno o più indicatori di performance con cui "misurare" la qualità degli interventi.



2. I medesimi Indicatori saranno utilizzati per “valutare” ciascun Soggetto accreditato anche per l’eventuale applicazione di penali, come definito ai successivi paragrafi.
3. Gli indicatori di performance raggiunti da ciascun soggetto accreditato saranno, periodicamente, pubblicati sul sito internet istituzionale del comune di Guspini al fine di favorire la libera scelta da parte di ciascun beneficiario utente.
4. Gli indicatori di performance sono rilevati automaticamente dalla piattaforma. Il periodo di rilevazione e calcolo degli indicatori è su base mensile.

#### **ART. 20 PENALI**

1. L’Ente gestore applica le penali nel caso in cui il soggetto accreditato non adempia o adempia parzialmente o in ritardo agli obblighi a suo carico previsti nelle relative Schede Allegati 1 e 2, fatta salva comunque la facoltà di chiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
2. L’applicazione delle penali non solleva il soggetto accreditato dalle responsabilità civili, amministrative e penali assunte con la sottoscrizione della convenzione e che dovessero derivare da dolo, negligenza, imperizia o imprudenza.
3. È fatto pertanto salvo il diritto dell’Ente gestore al risarcimento del maggior danno. Le penali di cui al presente articolo si intendono cumulabili tra loro.
4. Indipendentemente da quanto previsto nel presente articolo, qualora il soggetto accreditato non adempia correttamente alle obbligazioni di sua competenza, l’Ente gestore può risolvere il contratto e stabilire la cancellazione dalla piattaforma delle ditte accreditate, dando facoltà al beneficiario di scegliere tra gli ulteriori fornitori e/o ordinare ad altro soggetto, previa comunicazione, l’esecuzione totale o parziale dei servizi omessi, addebitando i relativi costi ed i danni causati dal Soggetto accreditato inadempiente.
5. Per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali che, sia in corso d’opera sia all’esito delle verifiche effettuate a fine intervento, fosse riscontrata e contestata all’accreditato, sarà applicata una penale variabile dal 5 % al 50% del prezzo complessivo pattuito relativo a ciascun singolo servizio, definito su base mensile. Le penali si intendono cumulabili tra loro.

6. Il calcolo della penale verrà parametrato allo scostamento da ciascun parametro di performance definito per ciascuna prestazione, secondo la seguente Tabella:

Indicatore	Performance	Penale 5%	Penale 10%	Penale 20%	Revoca
Puntualità	10 min	Fino a 20 min	Fino a 30 min	Fino a 60 min	Oltre 60 min
Durata effettiva	< 5%	< 10%	< 15%	< 20%	< 30%
Formazione	H anno	80%	70%	60%	50%
Continuità assistenziale	90%	80%	70%	60%	50%
Regolarità assistenziale	10%	15%	20%	25%	30%
Tecnologia	95%	90%	85%	80%	75%

7. L'applicazione di ogni penale è preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza, comunicata mediante PEC, alla quale il Soggetto Accreditato ha la facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro le 48 ore successive alla ricezione della contestazione.
8. Analogamente l'Ente gestore potrà procedere a contestazioni a fine intervento sulla base delle risultanze acquisite.
9. La misura della penale, viste le controdeduzioni del Soggetto Accreditato, sarà stabilita dall'Ente gestore in relazione all'entità delle infrazioni rilevate e alla loro frequenza.
10. Ciascuna penale sarà applicata con semplice comunicazione scritta e senza formalità particolari; il relativo importo sarà trattenuto dal corrispettivo dovuto a saldo e non ancora liquidato al Soggetto convenzionato.

#### **ART. 21 CAUSE DI RISOLUZIONE**

1. La Convenzione di Accreditamento può essere risolta, con effetto immediato, nei seguenti casi:
- gravi violazioni degli obblighi previsti nei criteri di accreditamento e nell'erogazione delle prestazioni;
  - Impiego continuativo e reiterato di personale professionale non idoneo, non qualificato e non in possesso di regolare contratto di lavoro;
  - Mancata attivazione di interventi richiesti in modo continuativo;
  - non raggiungimento degli Obiettivi di performance relativi a ciascuna prestazione per tre mesi, anche non continuativi, nell'arco di 12 mensilità.

2. Qualora vengano verificate le suddette gravi inadempienze o la perdita dei requisiti prescritti si procederà a formale notifica di avvio del procedimento di risoluzione; il soggetto accreditato avrà tempo 10 giorni per fornire spiegazioni che, se ritenute esaustive, definiranno il procedimento dando luogo solo alle penalità indicate nei precedenti Articoli e/o alla risoluzione della convenzione.

**ART. 22 RESPONSABILITÀ PER DANNI**

1. Il Soggetto Accreditato è interamente ed esclusivamente responsabile di eventuali danni che possano per qualsiasi motivo verificarsi in dipendenza dello svolgimento del rapporto contrattuale, sia a carico del rappresentante legale del Soggetto che delle persone di cui si avvale, sia per gli incidenti che comunque possano derivare ai medesimi in conseguenza o in connessione all'espletamento del servizio stesso.
2. Il soggetto accreditato è inoltre interamente ed esclusivamente responsabile di tutti i danni che comunque per l'esecuzione del servizio possano derivare ai beneficiari o a terzi, a persone, a cose o animali.

**ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni l'accreditato è designato quale "Responsabile esterno del trattamento" dei dati personali e sensibili dei beneficiari e dei loro familiari; i dati saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio. Il soggetto accreditato si impegna a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.
2. L'accreditato dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni a carico del responsabile del trattamento e si impegna a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.
3. Il Responsabile esterno del trattamento provvede alla designazione degli "Incaricati del trattamento", cui impartisce le istruzioni del caso, finalizzate alla protezione dei dati personali trattati.
4. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della presente Convenzione con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

**ART. 24 RAPPORTO GIURIDICO TRA ENTE E SOGGETTO ACCREDITATO**

1. Nessun rapporto di lavoro viene, con la sottoscrizione della Convenzione di accreditamento, ad instaurarsi tra l'assuntore del servizio e il Ente gestore, né tra questo e le persone di cui i soggetti accreditati si avvalgono per l'esecuzione della prestazione.
2. Tutti i rapporti giuridici ed economici, comunque, inerenti a tali persone fanno carico esclusivamente ed integralmente ai soggetti accreditati.

**ART. 25 FORO COMPETENTE**

1. Per ogni controversia è competente il foro esclusivo di Cagliari.

**ART. 26 COOPERAZIONE TRA LE PARTI**

1. Al fine di prevenire e/o ridurre le conseguenze di eventi potenzialmente dannosi, è fatto obbligo all'operatore economico accreditato erogatore delle prestazioni e/o al personale da questi utilizzato nello svolgimento delle attività, dover (pena contestazione di addebiti) comunicare all'Ente Gestore, in forma scritta, tutte quelle circostanze o evenienze che possono impedire la regolare erogazione delle prestazioni di cui, in ragione del proprio compito, venissero a conoscenza.